

Scheda informativa

Impiego di lavoratori temporanei




I A chi si rivolge la scheda informativa?

La scheda informativa si rivolge ad aziende che impiegano lavoratori temporanei. La maggior parte dei lavoratori temporanei trova impiego nei settori dell'edilizia e dell'industria. Stando alle statistiche della Suva, per i lavoratori temporanei il rischio di infortuni sul lavoro è più elevato che per i lavoratori assunti presso l'impresa acquisitrice.

La scheda informativa aiuta l'impresa acquisitrice a formulare e indirizzare correttamente i requisiti del lavoratore temporaneo, in modo da garantire che quest'ultimo disponga della formazione e della dotazione adeguata per prevenire possibili infortuni in cantiere.

II Il personale a prestito

Elemento caratterizzante del personale a prestito è la relazione triangolare tra il prestatore di personale, l'impresa acquisitrice e il lavoratore temporaneo.



Nell'ambito del personale a prestito, i diversi diritti e doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori risultanti dal rapporto di lavoro non riguardano dunque soltanto una singola persona o un'azienda come nei rapporti di lavoro tradizionali. Sono fondamentalmente divisi in due parti.

III Termini utilizzati e definizioni

Personale a prestito	Nella fornitura di personale a prestito, l'attività del datore di lavoro (prestatore) consiste nel mettere a disposizione lavoratori da lui assunti ad altri datori di lavoro (= imprese acquisitrici) per lo svolgimento di prestazioni lavorative. Prestatore e lavoratori sono accomunati da un contratto di impiego e da un contratto collettivo di lavoro, prestatore e impresa acquisitrice da un contratto di fornitura a prestito. Il lavoratore temporaneo non presta la propria opera nell'azienda del prestatore, ma all'esterno, in un'impresa acquisitrice. Ne consegue una scissione della funzione di datore di lavoro: il potere ordinario in materia di obiettivi e direttive professionali e di comportamento del lavoratore temporaneo passa all'impresa acquisitrice. Gli altri diritti e doveri risultanti dal contratto di lavoro, specialmente l'obbligo di versamento del salario, restano al prestatore.
Prestatore di personale	Per prestatore di personale si intende un datore di lavoro che cede i propri lavoratori a un'azienda esterna (impresa acquisitrice) per lo svolgimento di una prestazione lavorativa.
Impresa acquisitrice	Si definisce impresa acquisitrice un'azienda che impiega al proprio interno i lavoratori ceduti dal prestatore di personale per eseguire un lavoro.
Lavoratore temporaneo	Si definisce lavoratore temporaneo il lavoratore che è stato collocato dal prestatore di personale presso un'impresa acquisitrice dove svolge lavori per quest'ultima pur essendo retribuito dal prestatore per le prestazioni lavorative svolte.

IV Pericoli in relazione all'impiego di lavoratori temporanei

- Il prestatore di personale non conosce gli esatti requisiti del profilo del lavoratore temporaneo richiesto e potrebbe quindi fornire personale non idoneo a svolgere in sicurezza i compiti nell'impresa acquisitrice;
- i ruoli e i doveri impliciti in materia di sicurezza sul lavoro tra prestatore di personale e impresa acquisitrice non sono regolamentati in modo chiaro;
- il lavoratore temporaneo non dispone dei dispositivi di protezione necessari;
- il lavoratore temporaneo non ha le conoscenze necessarie in merito all'azienda e ai pericoli collegati all'ambiente di lavoro, all'attività lavorativa o alle attrezzature di lavoro impiegate.

V Basi giuridiche del rapporto di lavoro temporaneo

- L'art. 10 OPI (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni) stabilisce che il datore di lavoro (impresa acquisitrice), che occupa nella sua azienda manodopera in prestito da un altro datore di lavoro (prestatore di personale), ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori. In termini di sicurezza sul lavoro significa che i diritti e i doveri fondamentali (diritto d'impartire istruzioni, dovere di assistenza) derivati dal rapporto di lavoro passano dal prestatore di personale all'impresa acquisitrice.
- Il prestatore deve prima concludere un **contratto di lavoro scritto** con il lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 19 LC (Legge sul collocamento).
- Il prestatore deve concludere con l'impresa acquisitrice un **contratto scritto di fornitura di personale a prestito** ai sensi dell'art. 22 LC.

VI Obblighi delle persone coinvolte prima dell'inizio del rapporto di lavoro temporaneo

In pratica, la distribuzione dei ruoli tra prestatore di personale e impresa acquisitrice in riferimento alla sicurezza sul lavoro del lavoratore temporaneo è spesso poco chiara. Per questa ragione, di seguito sono elencati gli obblighi principali delle persone coinvolte.

1.1 Obblighi dell'impresa acquisitrice

L'impresa acquisitrice deve concludere un **contratto scritto di fornitura di personale a prestito** con il prestatore ai sensi dell'art. 22 LC. Con questo contratto il prestatore cede all'impresa acquisitrice diritti e doveri principali derivanti dal rapporto di lavoro.

Per evitare disaccordi, l'impresa acquisitrice dovrebbe definire con la massima precisione possibile le condizioni quadro dell'impiego temporaneo e i requisiti del profilo del lavoratore richiesto. Tra questi rientrano:

- l'indirizzo del prestatore e dell'autorità che rilascia l'autorizzazione;
- le qualifiche professionali del lavoratore temporaneo e il tipo di lavoro da svolgere;
- il luogo di lavoro e l'inizio dell'impiego;
- la durata dell'impiego o i termini di preavviso;
- l'orario di lavoro valevole per il lavoratore temporaneo;
- i costi della fornitura di personale a prestito, comprese tutte le prestazioni sociali, gli assegni, le spese e le prestazioni accessorie.

Particolare attenzione meritano le qualifiche professionali e il tipo di lavoro. Un elenco garantisce chiarezza, soprattutto nell'ambito della formazione necessaria per lavori implicanti pericoli particolari ai sensi dell'art. 8 OPI, come ad esempio la conduzione di gru e carrelli elevatori.

In aggiunta ai requisiti richiesti per la qualifica, nel contratto di fornitura di personale a prestito l'impresa acquisitrice dovrebbe stabilire di quali dispositivi di protezione individuale necessitano i lavoratori temporanei.

Una volta definiti per iscritto i singoli dettagli riguardanti i requisiti, il prestatore di personale è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa acquisitrice lavoratori conformi a tali requisiti e dotati dei dispositivi di protezione necessari.


L'impresa acquisitrice, a sua volta, è tenuta a verificare se i lavoratori temporanei ceduti in prestito soddisfano i requisiti stabiliti nel contratto e se sono disponibili i certificati necessari, ad esempio per la conduzione di gru, macchine edili o carrelli elevatori. Si raccomanda pertanto di richiedere al prestatore titoli di formazione e copie dei certificati e di archivarli nel sistema di sicurezza aziendale.



Se i requisiti sono stati elencati in modo insufficiente, spetta all'impresa acquisitrice garantire che vengano rispettate le disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 6 OPI l'impresa acquisitrice è soggetta allo stesso obbligo di prova nei confronti dell'autorità di controllo sia per i lavoratori temporanei sia per i propri collaboratori. In caso di infortunio, inoltre, l'impresa acquisitrice è punibile qualora abbia impiegato deliberatamente o inconsapevolmente lavoratori in attività per le quali non erano adeguatamente qualificati o disponevano di protezioni insufficienti. In tal caso, l'assicuratore può esercitare un diritto di regresso ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali).

Per le imprese acquisitrici è consigliabile ricorrere ai profili dei requisiti della CFSL. Questo strumento elettronico fornisce un supporto alla definizione dei requisiti e dovrebbe sempre essere parte integrante del contratto di fornitura di personale a prestito.


Il link ai profili dei requisiti elettronici e ad altri strumenti, in particolare alle istruzioni necessarie, è riportato nel capitolo IX.



L'esperienza insegna che i prestatori di personale operanti già da tempo nel settore conoscono a fondo e prendono sul serio i propri doveri risultanti dal contratto di fornitura di personale a prestito. Di solito sono anche membri di «swisstafing», l'associazione svizzera dei prestatori di personale. L'associazione propone regolarmente corsi di formazione e perfezionamento per i propri membri durante i quali i partecipanti vengono informati in merito ai propri obblighi legali. Aumentano così le possibilità che le qualifiche del lavoratore temporaneo vengano esaminate accuratamente in vista di un impiego concreto.

1.2 Obblighi del prestatore di personale

Il prestatore di personale è tenuto a scegliere un lavoratore che soddisfi il profilo dei requisiti dell'impresa acquisitrice per la posizione temporanea. Per esserne certo può fare riferimento al profilo di qualifica della CFSL ed esaminare il livello di istruzione e formazione. Per questa ragione è importante che l'impresa acquisitrice fornisca indicazioni precise in merito a questi requisiti. In pratica anche il prestatore di personale prende parte alla fase informativa sui possibili pericoli durante l'impiego in funzione del profilo dei requisiti dell'impresa. Si attribuisce tuttavia maggiore importanza alla formazione concreta in loco del lavoratore temporaneo da parte dell'impresa acquisitrice. In tale formazione rientra anche la verifica delle qualifiche del lavoratore temporaneo in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute.



Se il prestatore di personale non riesce ad assecondare i requisiti dell'impresa acquisitrice, deve comunicarlo tempestivamente all'impresa e individuare una soluzione di comune intesa con l'impresa stessa.

1.3 Obblighi dei lavoratori temporanei

Gli obblighi del lavoratore temporaneo si limitano, prima dell'inizio dell'impiego, a fornire le indicazioni corrette al prestatore in merito a qualifiche professionali, corsi di perfezionamento e istruzioni. Il lavoratore temporaneo è inoltre tenuto a segnalare al prestatore se costui fornisce informazioni non veritiere riguardo alla sua persona nei confronti dell'impresa acquisitrice.

VII Doveri delle persone coinvolte durante il rapporto di lavoro temporaneo

1.4 Obblighi dell'impresa acquisitrice

Durante il rapporto di lavoro l'impresa acquisitrice ha gli stessi doveri di assistenza nei confronti dei lavoratori temporanei che verso i propri collaboratori.

I lavoratori temporanei devono essere introdotti al loro nuovo ambiente lavorativo e istruiti sui possibili pericoli presenti in cantiere. Nello strumento digitale per il profilo dei requisiti, la CFSL propone un link a un altro PDF relativo "all'addestramento pratico sul posto di lavoro". Questo PDF rappresenta un utile supporto per la formazione del nuovo lavoratore.

Il responsabile dei lavori (ad es. il conduttore dei lavori o il capomuratore) è peraltro tenuto a controllare la dotazione del lavoratore temporaneo. Qualora dovesse emergere che questa non soddisfa i requisiti, egli dovrà garantire che il lavoratore temporaneo riceva l'attrezzatura corretta dall'impresa acquisitrice oppure non potrà prendere servizio fino a quando il prestatore non lo avrà equipaggiato adeguatamente. È consigliabile informare i lavoratori temporanei per iscritto al momento dell'entrata in servizio riguardo ai requisiti per l'esecuzione in sicurezza dei processi lavorativi e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e far controfirmare il documento.

Controllare regolarmente il rispetto delle disposizioni di sicurezza e ammonire i lavoratori temporanei che commettano eventuali infrazioni. Potrebbe rendersi necessaria una formazione supplementare. Se la stessa persona ha commesso più infrazioni e viola le direttive dell'impresa acquisitrice, occorre prendere in considerazione un'immediata cessazione del rapporto lavorativo seppure nel rispetto dei termini di preavviso nei confronti del prestatore. Bisogna tenere conto che il diritto formale di recesso del contratto non spetta all'impresa acquisitrice ma al prestatore.

1.5 Obblighi del prestatore di personale

Durante il lavoro il prestatore di personale ha l'obbligo di rimanere in contatto con il lavoratore collocato e di assisterlo in caso di infrazioni al contratto di fornitura di personale a prestito.

1.6 Obblighi dei lavoratori temporanei

Il lavoratore temporaneo è tenuto a seguire le istruzioni dell'impresa acquisitrice. Deve seguire le norme di sicurezza aziendali generalmente riconosciute e utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Se individua un difetto in grado di compromettere la sicurezza sul lavoro, deve provvedere tempestivamente alla sua rimozione oppure – nel caso in cui ciò non fosse possibile – informare l'impresa acquisitrice. Deve inoltre segnalare immediatamente un infortunio al proprio superiore in cantiere e al prestatore di personale.

Gli è fatto divieto di compromettere l'efficacia dei dispositivi di sicurezza e di mettere se stesso o altri in una condizione di pericolo (assunzione di alcool, droghe, farmaci che alterano lo stato di coscienza).

VIII Controlli sul posto di lavoro

Durante gli accertamenti sui posti di lavoro, effettuati dalla Suva in quanto organo d'esecuzione ai sensi degli artt. 49 e 50 OPI, vengono controllati anche i lavoratori temporanei ai quali, tra l'altro, vengono poste domande in merito alle proprie qualifiche, all'istruzione di base (regole vitali) e all'attività. Si ispezionano inoltre gli equipaggiamenti di sicurezza dei lavoratori temporanei per verificarne l'ottemperanza alle prescrizioni di legge.

In caso di difetti vengono concordate misure per iscritto con l'impresa acquisitrice. Il prestatore di personale competente viene informato in merito al risultato del controllo sul posto di lavoro.

IX Link in cui è possibile reperire ulteriori informazioni

- ▶ [RS 832.30 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni \(OPI\)](#)
- ▶ [RS 823.11 Legge sul collocamento \(LC\)](#)
- ▶ [lavoro.Swiss Collocamento privato e personale a prestito](#)
- ▶ [CFSL Nozioni elementari specifiche per l'edilizia sulla sicurezza sul lavoro e tutela della salute](#)
- ▶ [CFSL Il personale a prestito - Lavoro temporaneo \(l'impresa acquisitrice\) Profili di requisiti](#)
- ▶ [CFSL Il personale a prestito - Lavoro temporaneo \(il prestatore\) Profili di qualifica](#)
- ▶ [Suva Programma didattico per i lavoratori temporanei](#)
- ▶ [Suva Programma didattico per chi lavora nelle vie di passaggio e nel genio civile](#)
- ▶ [Suva Programma didattico per chi lavora nell'edilizia](#)
- ▶ [UCSL Lista di controllo impiego di lavoratori temporanei](#)
- ▶ [SSIC Modello di contratto di fornitura di personale a prestito](#)